

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Ottobre 2012



**CAF UNSIC Informa:
le novità
del Decreto Sviluppo
e le detrazioni
per ristrutturazioni**

**Convegno
di presentazione
di FONDOLAVORO
il 5 novembre
a Roma**

**I Contratti
a Progetto
e gli altri contratti
atipici**

Approvata la Legge di stabilità, luci e ombre nel nuovo provvedimento del Governo

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



Luci e ombre nella Legge di Stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri, che prevede la riduzione di un punto dell'Irpef, ossia dal 23 al 22% e dal 27 al 26%, sui primi due scaglioni di reddito, da 0 a 15mila euro e da 15mila a 28mila euro, mentre nel contempo ci sarà l'aumento dell'Iva di un punto percentuale, dal 10 all'11% e dal 21 al 22%.

Un'ambivalenza che si potrebbe riflettere a detrimento dei consumi e degli investimenti e quindi non avere quegli effetti espansivi che il Governo si aspetta.

Come afferma Palazzo Chigi "la Legge di Stabilità per il 2013-2015 rappresenta lo strumento con cui sono disposte le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e di finanza pubblica. I tempi e i contenuti della procedura sono coerenti con quanto previsto nell'ambito del cosiddetto Semestre Europeo, recentemente introdotto nell'ambito dell'Unione europea al fine di rafforzare le regole che presiedono ai meccanismi di governance e di coordinamento delle politiche macroeconomiche e fiscali".

In questo modo, giustifica il Governo, le misure sono state approvate al fine di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013 e rilanciare la produttività del Paese.

Molti sono i punti contenuti nella Legge di Stabilità come le garanzie per gli esodati; il pagamento degli arretrati delle PA attraverso le misure provenienti dalla spending review. Ma il testo del Governo prevede anche l'assoggettività ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità, al fine di introdurre un importante elemento di equità nella revisione della tassazione sui redditi e agevolare i consumi delle famiglie dal reddito più basso. Una misura che desta molte perplessità, naturalmente.

Come desta altrettante perplessità quello che si prevede per il settore agricolo, un settore da anni fortemente in crisi e che comunque rappresenta una grande risorsa economica per il paese, che ha bisogno di un forte e propulsivo rilancio mediante forme innovative di aggregazione utili a superare la crisi.

Dal 1° gennaio 2013 si esclude per le società in agricoltura sia commerciali che costituite nella veste giuridica di società cooperative, la tassazione fondiaria, la possibilità di determinare il reddito su base catastale piuttosto che di bilancio, e quindi ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir (reddito d'impresa).

Ma i tagli non si fermano qui, sono previsti per la sanità, la scuola, e nell'ambito delle politiche sociali, come l'aumento dell'aliquota Iva dal 4 al 10 per cento sui servizi socio-assistenziali resi dalle cooperative sociali, mettendo così a rischio il sistema di welfare nazionale.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato il disegno di legge costituzionale che riforma il titolo V della Costituzione riportando alcune materie sotto la diretta competenza dello Stato. Tale revisione nasce dall'esigenza di riportare sotto il controllo della sfera centrale alcuni ambiti regionali, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato Regioni e Enti locali.

In sostanza la Legge di Stabilità nel suo intento di ridurre le aliquote fiscali sui redditi bassi e sicuramente accettabile, così come quello di contenere la spesa pubblica, ma presenta delle contraddizioni sotto altri aspetti, per questo ci auguriamo che in Parlamento vengano apportate le giuste correzioni, come abbassare la pressione fiscale sulle imprese e sui lavoratori (in particolare sul costo del lavoro) e l'eccessiva burocratizzazione; solo in questo modo si potrà permettere al sistema produttivo del Paese di riemergere da questo vortice recessivo.

Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC

1

EDITORIALE

DOMENICO MAMONE
*Presidente
 dell'Unione
 Nazionale
 Sindacale
 Imprenditori
 e Coltivatori*

Approvata la Legge di stabilità, luci e ombre nel nuovo provvedimento del Governo

Cnel: presentato il "Rapporto sul mercato del lavoro in Italia 2011-2012"

11

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIC

Convegno di presentazione di FONDOLAVORO, il Fondo della Buona Formazione

4

Le figure della "Sicurezza sul Lavoro": Addetto Antincendio e Addetto Primo Soccorso

4

ENUIP e Sweet King insieme per un corso in "Cake Design"

6

16

DAL TERRITORIO

Festa di fine estate per l'UNSIC Conversano

16

Ad Alcamo il Convegno UNSICOLF su "Globalizzazione dei flussi migratori, aspetti sociali e diritti giuridici"

16

Ottimo risultato per il primo convegno organizzato dall'UNSIC di Viterbo

17

18

MONDO AGRICOLO

"Riforma PAC", Circolare Agea

18

Il Consiglio dei Ministri approva il Ddl sul consumo del suolo

19

Il Parlamento europeo approva il "Pacchetto qualità"

20

10

DAL NAZIONALE

La Riforma del Lavoro: i contratti a termine

10

22

DALLE REGIONI



24

NOVITÀ



26

LAVORO E PREVIDENZA



I Contratti a Progetto
e gli altri contratti atipici

26

INAIL:
le comunicazioni telematiche

29

Formazione e tirocini
per cittadini extracomunitari

30

Assegno nucleo familiare
per gli iscritti alla gestione
separata nei periodi di congedo
maternità/paternità

31

32

JUS JURIS



SOMMARIO

INFOIMPRESA

*Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

Direttore responsabile

Domenico Mamone

Redazione

Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione

Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione

Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.insic.it - infoimpresa@insic.it

Registr. Tribunale di Roma

N° 76/2003 del 5/03/2003

InfoImpresa

Convegno di presentazione di FONDOLAVORO, il Fondo della Buona Formazione



Si svolgerà il 5 novembre prossimo a Roma, a partire dalle ore 15:00, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini, in via Poli n. 19, il Convegno di presentazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale delle piccole e medie grandi imprese per la Formazione continua - FONDOLAVORO "Il Fondo della Buona Formazione".

Nel corso del Convegno interverranno Domenico Mamone, Presidente FONDOLAVORO e Giovanni Centrella Segretario Generale Unione Generale del Lavoro.

Sono stati invitati a partecipare rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; di Enti per l'Orientamento e la formazione e dei Consulenti del Lavoro. I lavori saranno coordinati da Carlo Parrinello, Direttore di FONDO-LAVORO.

Ricordiamo che il Fondo è promosso da UNSIC e UGL a seguito di Accordo

Interconfederale sottoscritto il 6 luglio 2009. Per aderire a FONDOLAVORO è sufficiente indicare il codice FLAV, nell'apposita sezione del modello UniEmens, ovvero DMAG UNICO nella fattispecie di aziende agricole. Attraverso l'adesione gratuita e volontaria al Fondo ogni impresa può decidere di impiegare il 0,30% del totale dei contributi versati obbligatoriamente all'Inps per realizzare piani e progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali.

FONDOLAVORO promuove, coordina e finanzia, in tutto o in parte, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, piani formativi aziendali nonché eventuali ulteriori iniziative funzionali a tali piani e comunque con essi direttamente connesse. Si pone, in buona sostanza, l'obiettivo di incrementare il livello di competitività delle imprese e, nel contempo, migliorare la capacità di collocazione professionale dei lavoratori, in relazione alle

specificità strutturali dell'economia nazionale. Incoraggia, infatti, pratiche di buona formazione continua in quanto catalizzatori dello sviluppo competitivo delle imprese, valorizza gli aspetti qualitativi della formazione principalmente attraverso la specializzazione delle competenze e la professionalità dei docenti, promuove la semplificazione delle procedure amministrative connesse con la gestione dei finanziamenti destinati alla formazione, rivolge estrema attenzione all'identificazione ed interpretazione dei fabbisogni formativi manifestati dalle imprese come dai lavoratori.

Il Decreto ministeriale concernente l'autorizzazione ad operare di FONDOLAVORO è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 106 dell'8 maggio 2012.

Per ogni informazione su FONDOLAVORO (e-mail: info@fondolavoro.it - www.fondolavoro.it).

Le figure della "Sicurezza sul Lavoro": Addetto Antincendio e Addetto Primo Soccorso

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro - DdL, vi è quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione emergenza e di primo soccorso (art. 18, c.1, lett. b D.Lgs. 81/08).

Nell'affidare tali compiti ai lavoratori, il DdL deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rap-

porto alla loro salute e alla sicurezza; d'altro canto i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Tale designazione deve avvenire tramite specifico documento/verbale di nomina/designazione, in cui necessariamente deve esserci riportata la data e la firma sia del Datore di Lavoro, che dell'Addetto incaricato all'emergenza.

Individuazione degli addetti incendi e addetti primo soccorso

I parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti da individuare e da formare sono numerosi e devono essere oggetto di attenta valutazione.

E proprio per questo motivo non vi è una legge, un articolo, un comma ecc. specifico che si propone di quantifi-



care gli addetti che devono essere presenti: il numero dipende esclusivamente da parametri e variabili che è necessario considerare per una corretta individuazione.

I parametri per la scelta

E' necessario che si tenga presente:

- classificazione del rischio incendio (alto, medio, basso) dell'attività (la classificazione cambia in funzione della tipologia di attività svolta, di materiali utilizzati, di materiali stoccati): tale classificazione è riportata in genere nel Documento Valutazione del Rischio Incendio;
- numero di occupanti nell'edificio (lavoratori e terze persone, es. negozio);
- distribuzione planimetrica dell'edificio;
- numero di piani, reparti dell'attività (es. ufficio, laboratorio, magazzino ecc.);
- numero di uscite di emergenza;
- presenza di portatori di handicap (motori, visivi, uditivi, ecc.).

La designazione ed il conseguente incarico conferito al personale, generano un obbligo formativo disciplinato dalla normativa di settore.

Corsi di formazione antincendio e primo soccorso

Lo scopo dei corsi di formazione è quello di acquisire competenze in materia di emergenza, antincendio e primo soccorso, attraverso l'acquisizione di nozioni tecniche durante le ore di teoria e l'addestramento all'utilizzo di attrezzatura durante la parte pratica. Di seguito si elencano i corsi AI e PS, con specifica indicazione della durata, tipologia di attività e legge di riferimento. *Corso Antincendio (D.M. 16 Marzo 1998):*

1. Alto Rischio: durata n. 16 ore (12 ore teorie, 4 ore pratica), per le attività di:

- industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgs. 334/99;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 mq;

- attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq;

- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

- alberghi con oltre 200 posti letto;

- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;

- uffici con oltre 1000 dipendenti;

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo;

- per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

2. Medio Rischio (corso più comune):

durata n. 8 ore (4 ore teoria, 4 ore pratica) per le attività in cui sono presenti depositi di materiale infiammabile, si usino attrezzature e macchinari per le lavorazioni, siano inserite nell'ambito di attività di Certificazione Incendi, prestano la propria attività in cantieri temporanei mobili o presso le aziende ecc.

3. Basso Rischio: durata n. 4 ore (2 ore teoria, 2 ore pratica):

per le attività ove non sono presenti prodotti infiammabili, non vengono utilizzate macchine o attrezzature, ad esempio uffici.

Corso Primo Soccorso (D.M. 388/2003):

1. Gruppo A: durata n. 16 ore (12 ore teorie, 4 ore pratica):

- Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro [...];

- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

2. Gruppo B: durata 12 ore (8 ore teoria, 4 ore pratica); aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

3. Gruppo C: durata n. 12 (8 ore teoria, 4 ore pratica); aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Compiti degli addetti antincendio e primo soccorso

Gli Addetti Antincendio - AI e Primo Soccorso - APS svolgono un ruolo di primaria importanza in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute: insieme al DdL, RSPP, RLS e Mc, fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e compongono la Squadra di Emergenza. Alla comunicazione di una situazione di emergenza la Squadra di Emergenza deve immediatamente attivarsi e in particolare deve:

1. Rispondere prontamente alla chiamata recandosi sul luogo dell'incidente per valutare l'entità dell'evento;
2. Coordinare le operazioni di Emergenza: predisporre l'apertura dei cancelli per l'arrivo di eventuali soccorsi esterni, tenere sgombra la via di accesso ai soccorsi e indicare loro il luogo dell'incidente;
3. Fornire ai soccorsi tutte le informazioni utili per un rapido intervento;
4. Coordinare le azioni di esodo del personale e dei visitatori in caso di evacuazione, aiutando il recupero di eventuali persone infortunate o esposte a particolari rischi.

Sanzioni

Il D. Lgs. 81/08 prevede elevatissime sanzioni per la mancata formazione, anche fino a 10000 €. Al di là dell'obbligo legislativo e delle sanzioni applicate la formazione antincendio e primo soccorso risulta necessaria per poter garantire in ogni situazione la salute e la sicurezza dei lavoratori e poter fronteggiare eventi calamitosi.

Per informazioni ed approfondimenti sulla materia e sulla formazione in tema di sicurezza sul lavoro, si può contattare la Divisione Lavoro UNSIC (e-mail: info@unsiclavoro.it).

ENUIP e Sweet King insieme per un corso in "Cake Design"

Certificato da ENUIP – Ente Nazionale UNSIC Istruzione Professionale – (accreditato presso il MIUR), che rilascerà l'attestato di frequenza a fronte del superamento dell'esame finale, in collaborazione con Sweet King, è stato organizzato a Roma un corso in "Cake Design".

Il corso è tenuto da Andrea Massimi ed è suddiviso in 7 moduli: il Modulo 1 prevede un Workshop introduttivo sulle norme igieniche, HACCP e tipologia di basi da realizzare.

La lezione illustra la normativa da seguire per la realizzazione delle torte, con specifico riferimento alle regole HACCP e dimostrazione delle basi specifiche da realizzare per le cake con decorazione in pasta di zucchero; il Modulo 2 è dedicato all'introduzione alla pasta di zucchero: come si realizza la prima copertura, si impara a lavorare la pasta di zucchero, mettendo in pratica le tecniche di realizzazione della copertura, si colora la pasta di zucchero e la si modella secondo le diverse forme per la realizzazione della cake; il Modulo 3 prevede come montare una torta a piani, illustrazione e dimostrazione delle tecniche di allestimento di una torta a piani, come si impara a costruire una torta a piani utilizzando le norme e scoprendo i trucchi del mestiere; il Modulo 4 è sul Modelling: tecniche di lavorazione, ossia viene spiegata la tecnica modelling per realizzare personaggi decorativi (animali stile fumetto, orsetto, coniglietto, maialino); il Modulo 5 è dedicato ai fiori in gum paste, ossia tecnica e realizzazione di fiori in gum paste come: lillium tigre, ortensie, ranuncolo; il Modulo 6 è sul Icing paste: ghiaccia

reale con l'illustrazione della tecnica e realizzazione di decorazioni in ghiaccia reale; infine il Modulo 7 prevede l'esame finale, al termine del quale sarà rilasciato un diploma di partecipazione, come abbiamo detto certificato da ENUIP.

Il realizzatore del corso Andrea Massimi, alias Sweet King, è un giovanissimo cake designer romano con una sola passione: il suo lavoro. Un volto conosciuto ormai nel mondo dello sugar craft. E' stato al Sigep di Rimini tra i finalisti con una wedding cake in concorso per "La Più Glamour Glamourcake Italia" o sulle pagine della rivista "Cake Design". M. Auriti, giornalista di OGGI parla di una sua cake come di "una meraviglia nella galassia dell'arte pasticceria".

Andrea Massimi inizia il suo percorso in un'impresa familiare italiana occupandosi di ristorazione, ma la sua passione per i dolci lo spinge nel 2009 a seguire con curiosità a Roma diversi corsi professionali di pasticceria della firma "A tavola con lo chef" a cui seguono le specializzazioni in "dolci inglesi", "torte da ricorrenza" e nel 2010 "decorazioni per dolci inglesi". Nel 2012 a Chicago, USA, alla prestigiosa Wilton School, frequenta un corso sui fiori di zucchero. Dagli USA si dirige poi verso il Regno Unito, a Londra, dove, durante un corso di specializzazione, può apprendere i consigli indimenticabili di Peggy Porchen, la nota Cake designer.

Quando torna in Italia Andrea Massimi ha con sé un bagaglio ricco di nuovo gusto, stile raffinato e nuova ispirazione per la sua arte di zuccherero. Ma si sa la ricerca della perfezione non si ferma mai, ecco quindi nuove idee al fianco di Mark Tilling



Andrea Massimi - Sweet King

della Squires Kitchen, la famosa International Cookery School, in un corso a Roma dedicato alle decorazioni di Natale. Tra le nuove avventure, la partecipazione al Sigep di Rimini con una wedding cake in concorso per la più Glamour Glamourcake Italia, e la docenza dei corsi di Cake design Sweet King dal mese di marzo 2012.

Unico italiano vincitore di un premio dell'edizione 2012 del Cake International di Londra. Il giovane e talentuoso cake designer romano si è aggiudicato il "Certificate of Merit" nella categoria "Wedding cake of two or more tiers". La wedding cake che lo ha portato alla vittoria è davvero splendida con i suoi 90 cm di altezza e 4 piani di fini decorazioni floreali.

CAF UNISC INFORMA:

le novità del Decreto Sviluppo DL 83/2012 e detrazione per spese di ristrutturazione



Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) ha apportato importanti novità sugli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, estendendoli sia dal punto di vista dell'aliquota, che della soglia massima e della durata per favorire i contribuenti e cercare di dare un sostegno allo sviluppo delle imprese edili così seriamente danneggiate dalla crisi attuale. In particolare:

- l'agevolazione del 36% di detrazione IRPEF sulle spese per lavori di ristrutturazione edilizia, già a regime come art. 16 bis del TUIR grazie al D.L. 201/2011, viene innalzata fino al 50%. In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unità immobiliare);
- l'incentivo del 55% per il risparmio energetico ai fini IRPEF E IRES, dal 01 gennaio 2013 invece che scendere al 36% come previsto dalla Manovra Monti, viene uniformato a quelle delle ristrutturazioni e viene prorogato fino al 30.06.2013.

Si riassumono di seguito gli interventi di ristrutturazione attualmente agevolabili sia su parti comuni di edifici residenziali con i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione e sia su singole unità immobiliari e loro pertinenze con i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione.

Inoltre, adeguamenti normativi e documenti di prassi hanno chiarito che come spese di ristrutturazione si intendono in particolare anche:

- i lavori di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di calamità naturali;
- i lavori di realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali;
- i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap;
- gli interventi per prevenire atti illeciti da parte di terzi;
- i lavori di cabatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico;
- gli interventi per il risparmio energetico;
- le misure antisismiche e messa in sicurezza statica su edifici o complessi di edifici;
- i lavori di bonifica dell'amianto;
- le opere volte ad evitare infortuni domestici;
- il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita o all'assegnazione delle singole unità immobiliari;
- le spese di progettazione e prestazioni professionali connesse

Di seguito si riportano anche le tipologie degli interventi per il risparmio energetico agevolabili indicati nella normativa del "vecchio" bonus energetico, ossia la detrazione dalle imposte IRPEF e IRES pari al 55% quali:

- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella nel decreto del ministro dello Sviluppo economico

dell'11 marzo 2008, modificato dal decreto 26 gennaio 2010. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;

- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica definiti dallo stesso decreto. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati;

- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università con un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore e impianti geotermici ad alta efficienza.

CAA UNSIC: Corso di formazione sul portale Sian

Si è svolto l'11 ottobre 2012 presso la sede nazionale del CAA UNSIC a Roma un corso di base di formazione per nuovi operatori riguardante le funzionalità del portale SIAN (il Sistema Informativo Agricolo Nazionale), ossia rivolto a tutti coloro che iniziano l'attività al portale per la prima volta.

Questo nuovo corso si pone quale proseguimento della giornata di formazione che si è tenuta il giorno 20 settembre scorso, sempre sullo

stesso tema. Gli argomenti trattati, infatti, sono stati: dalla password a come accedere al portale e tutta la gestione del fascicolo; dal mandato alle correttive.

Il SIAN riunisce in un sistema informativo unitario tutti gli strumenti necessari all'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione centrale e delle regioni in materie agricole, forestali e agroalimentari.

Si rivolge soprattutto ai soggetti istituzionali ed è progettato per assicu-

rare lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione degli adempimenti relativi alla politica agricola comune, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi. Offre, pertanto, un punto unitario di accesso chiaro e veloce alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale, dagli Enti Territoriali collegati agli Organismi Pagatori.

Per informazioni: info@caaunsic.it

"Il Cristianesimo quale fonte di ispirazione del principio di libertà di culto nell'Impero Romano"

Il 29 settembre 2012, presso la sede nazionale dell'UNSIC, si è svolto il Seminario: "Il Cristianesimo quale fonte di ispirazione del principio di libertà di culto nell'Impero Romano" in preparazione del convegno sulla battaglia di Ponte Milvio del 27 e 28 ottobre 312, di cui è stato dato ampio risalto in un articolo pubblicato nel numero di settembre 2012 di "Infoimpresa".

Il Presidente dell'UNSIC Domenico Mamone, nel dare il benvenuto ai partecipanti all'incontro, ha rimarcato il valore simbolico della battaglia di ponte Milvio, che resta di rilevanza universale nell'affermazione del diritto di espressione delle proprie idee

religiose. La Professoressa Daniela Gasparrini, (docente di diritto Amministrativo dell'Università di Macerata) ha ripercorso brevemente le tappe evolutive del pensiero politico di Costantino sottolineando come "la concezione dell'essere umano, formato di anima e corpo, con la propria identità di creatura di Dio, rigenerato dal sacrificio di Cristo, uguale dinanzi a Dio e pertanto senza più caste e schiavitù, condusse l'imperatore Costantino ad introdurre nell'impero romano una legislazione dove fosse presente il principio di libertà di praticare la religione in cui ciascuno crede. Anticipando di molti secoli l'aspetto giuridico correlato alle li-

bertà proprie delle moderne costituzioni, Costantino perseguì l'obiettivo della sicurezza sociale superando i conflitti di religione, già presenti alla sua epoca, in questo ispirandosi all'insegnamento del cristiano Lattanzio sostenitore della importanza della religione, il quale affermava che "bisogna morire per essa, ma non uccidere; preservarla con la tolleranza e non con la violenza, con la fede e non con i crimini. Se pensate di difendere la religione causando spargimenti di sangue e infliggendo tormenti non riuscirete nel vostro intento, piuttosto arrecherete alla religione stessa vergogna e disonore". Non sappiamo per certo se l'imperatore Costantino,

con l'Editto di Nicodemia del 313 (detto di Milano perché lì ideato da Lui e da Licinio), abbia voluto prevenire di fatto una persecuzione anti pagana, memore delle persecuzioni anticristiane ma è certo che questo imperatore seppe comprendere e valutare l'inarrestabile forza morale del cristianesimo. Furono queste dunque le motivazioni che portarono alla realizzazione del sogno di Sant'Elena, madre di Costantino ed autentica cristiana che desiderava un impero fondato sull'insegnamento di Gesù morto sulla croce per amore di tutti gli uomini. Si narra, poi, che alla vigilia della battaglia, Gesù sia apparso in sogno all'imperatore chiedendogli di scrivere sugli scudi dei suoi soldati le prime due lettere del Suo nome (in greco XP, cosa che identificò le sue truppe); il giorno seguente Costantino avrebbe visto evidenziarsi contro il sole la croce e nel cielo la scritta: "In hoc signo vinces". Se a ponte Mollo (termine con il quale veniva definito in modo dispregiativo ponte Milvio) avesse vinto Massenzio, cognato di Costantino, la storia sarebbe stata privata della *Dignitatis Humanae* che consente agli uomini di poter manifestare liberamente le proprie idee senza timori di ripercussioni spesso sanguinose. In conclusione, come affermavano Costantino e Licinio nel 313 con la proclamazione della libertà di culto e con la restituzione dei beni confiscati ai cristiani, fu favorita l'evangelizzazione dei Barbari, così permettendo a circa 300.000 di loro di inserirsi entro il territorio dell'Impero in piena libertà. Costantino (cristiano ma battezzato solo in punto di morte) liberava la storia occidentale dalla soffocante tirannia della politica ideologica che presumeva di occupare tutti gli spazi della vita umana. Egli riconosceva il diritto umano della libertà religiosa, poi solennemente riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea



Generale delle Nazioni Unite (1948) ed ancor più solennemente affermato nella Dichiarazione *Dignitatis Humanae* (1965) del Concilio Vaticano II. Quanto enunciato nell'Editto di Costantino ha un valore così grande da travalicare i confini spaziali e temporali divenendo un caposaldo irrinunciabile della moderna civiltà al quale anche la Rivoluzione Francese (col motto Liberté, Égalité, Fraternité) si è ispirata. Allorquando il significato etico e religioso di questo Editto veniva disatteso si vedeva ripiombare la storia nelle tragedie dei totalitarismi, vere religioni della politica, nemiche dell'umanità." La Prof.ssa Gasparrini ha sottolineato, inoltre, l'importanza dell'Evento storico della battaglia di ponte Milvio nella quale non viene ricercata la rievocazione teatrale dei fatti ma lo spirito in esso contenuto quale atto fondante della civiltà moderna, nata dalla radice culturale cristiana foriera per ogni essere umano del diritto di poter praticare liberamente la propria religione. La stessa ha manifestato il desiderio di condividere il momento rievocativo scientifico del millesette-



centesimo anno dell'Evento "in hoc signo vinces" con tutti quelli che ancora oggi continuano ad usufruire dei benefici dell'Editto di Costantino e le riforme che seguirono negli anni del suo Governo sull'Impero riformando completamente la pubblica amministrazione.

La Professoressa Gasparrini, infine, ha ringraziato sentitamente per la vicinanza dimostrata, con il patrocinio gratuito alla manifestazione, la Regione Molise, le amministrazioni provinciali di Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Frosinone, Matera, Latina, Lecce, Lodi, Pescara, Ragusa, Reggio Calabria, Teramo, Torino, Udine, Viterbo e i Comuni di Caserta, Canale Monterano, Civitanova Marche, Macerata, Melfi, Ferrandina, Miglionico, Orgosolo, Pescara, Porto Recanati, Ragusa, San Zenone al Lambro, Sepino, Taranto, Viterbo e le Università di Catania, della Calabria, di Palermo, di Pavia, del Sannio, del Salento, di Salerno e le Amministrazioni che stanno predisponendo le regolari deliberate di adesione.

La Riforma del Lavoro: i contratti a termine

Ad integrazione e in continuità con il filo conduttore tracciato in precedenti articoli pubblicati su "Infoimpresa" di settembre 2012, l'Ufficio Legale e Sindacale UNSIC ha predisposto delle circolari informative, tese ad offrire un'approfondita analisi circa le novità di natura giuslavoristica che maggiormente interessano l'attività dell'Organizzazione per quanto riguarda la recente Riforma del Lavoro. Come già detto, l'analisi dei singoli istituti sarà integrata con i primi pareri espressi in dottrina e con gli interventi delle Istituzioni competenti quale, ad es, la circolare n.18 del 18.07.2012 della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro che ha dettato le prime indicazioni operative.

In questa prima nota che si diffonde verranno trattate le novità introdotte in materia di contratto di lavoro a termine.

L'intervallo tra un contratto e l'altro

Dal 18 luglio 2012 l'intervallo di tempo che potrà intercorrere tra la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato ed il successivo dovrà essere di 60 giorni (se il precedente contratto aveva durata massima di 6 mesi) o 90 giorni (se il precedente contratto era superiore a 6 mesi). Detti intervalli potranno essere ridotti fino a 20 o 30 giorni dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro laddove ricorressero le seguenti condizioni organizzative.

Avvio di una nuova attività

Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; Fase supplementare di un significa-

tivo progetto di ricerca e sviluppo; Rinnovo o proroga di una commessa consistente.

La proroga

Il rapporto di lavoro a termine potrà essere prolungato per massimo 30 giorni (se il precedente contratto aveva durata massima di 6 mesi) o al massimo di 50 giorni (se il precedente contratto era superiore a 6 mesi). Il Datore, diversamente da quanto contenuto nella disciplina previgente, ha oggi l'obbligo di comunicare il prolungamento di detta tipologia contrattuale al Centro per l'Impiego entro la scadenza del contratto originario evidenziando la durata della proroga. Il datore dovrà corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata del 20% dal 1° al 10° giorno di prestazione oltre la scadenza contrattuale e del 40% dall'11° al 50° giorno. Trovano ivi applicazione le cessazioni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La durata massima

La durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi per mansioni equivalenti con lo stesso datore nell'arco della vita lavorativa del medesimo lavoratore.

Nel computo dei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione a termine. Si potrà comunque stipulare un ulteriore contratto di lavoro purchè vengano rispettati i limiti previsti dal CCNL applicato e si proceda alla sottoscrizione presso la Direzione territoriale del lavoro competente. In caso di superamento della durata massima il contratto verrà convertito in indeterminato.

La causale

Potrà essere stipulato un contratto di

lavoro a tempo determinato senza indicare le ragioni di carattere produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo (c.d. "senza causale"), purchè vengano rispettate le seguenti condizioni: la durata massima prevista deve essere di 12 mesi deve trattarsi del primo rapporto a tempo determinato tra le parti; non potrà essere prorogato.

I poteri della contrattazione

La contrattazione, anche decentrata, può prevedere che per motivi organizzativi si possano assumere a tempo determinato e senza causale un massimo del 6% dei lavoratori occupati in quella unità produttiva per i seguenti motivi: Avvio di una nuova attività; Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; Rinnovo o proroga di una commessa consistente.

Il ricorso giudiziale e stragiudiziale

Il termine per l'impugnazione stragiudiziale del contratto a termine è di 120 giorni e decorre dalla data di cessazione dello stesso. Invece il termine per l'impugnazione giudiziale viene fissato in 180 giorni.

Indennità

È prevista un'indennità da 2.5 fino a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto in caso di sentenza di illegittimità del rapporto a termine con conseguente conversione del contratto in indeterminato.

L'indennità è considerata congrua dal legislatore per risarcire il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia stabilito la sostituzione del rapporto di lavoro.

Contribuzione del datore per gli ammortizzatori sociali

I contratti a termine stipulati dal 1° gennaio 2013, saranno maggiormente onerosi per i datori di lavoro: infatti è previsto un contributo aggiuntivo del 1.4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali per finanziare l'ASPI-Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Il contributo non sarà dovuto se il la-

voratore: è stato assunto per motivi sostitutivi (ad es. malattia, maternità, infortunio, ecc); è stato assunto per lo svolgimento di attività stagionali; è dipendente della pubblica amministrazione. Il contributo viene restituito in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, anche nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto cessato, nel limite delle ultime sei mensilità pagate.



Cnel: presentato il "Rapporto sul mercato del lavoro in Italia 2011-2012"

"l invecchiamento demografico, femminilizzazione del mercato del lavoro, vincoli all'espansione della spesa pubblica, abbandono delle attività manifatturiere a più basso valore aggiunto e cambiamento di regime della domanda al settore immobiliare: questi i principali fattori di trasformazione del sistema produttivo del nostro paese entrato in una nuova fase di recessione." E' quanto emerge dal "Rapporto sul mercato del lavoro in Italia 2011-2012", presentato il 18 settembre al Cnel, curato dalla Commissione speciale per l'informazione (III). Una fotografia della situazione occupazionale del Paese, nonché dei processi in atto, con proiezioni a medio (2020) e a lungo termine (2065).

"Il rapporto sottolinea che, senza una svolta dal versante delle produttività, potrebbero prevalere pressioni deflazionistiche sui salari e sui redditi interni, assecondate da politiche fiscali di segno restrittivo. All'incremento della partecipazione al mercato del lavoro (111mila forze di lavoro femmi-

nili e 202mila nuovi attivi immigrati), probabile effetto delle perdite di reddito familiare e del conseguente fenomeno del "lavoratore aggiuntivo", fa eco il progressivo aumento del tasso di disoccupazione, cominciato dagli ultimi mesi del 2011.

Si calcola che tra il 2011 e il 2020 il numero dei disoccupati aumenterà di oltre 1,5 milioni di persone per la popolazione d'età compresa tra 15-66 anni con una forte riduzione dei giovani attivi italiani (oltre 515mila persone) e degli adulti fino a 54 anni, compensata dall'aumento dalla crescita della forza lavoro immigrata (oltre 1,3 milioni di persone) e soprattutto delle forze lavoro "anziane".

In un cinquantennio la percentuale di anziani passerebbe dal 15,3% al 26,8% della popolazione, determinando una riduzione del peso delle altre classi d'età dagli importanti effetti sui rapporti intergenerazionali. Coloro che più hanno subito le conseguenze della crisi sono i giovani. Tra i più colpiti, quelli con un titolo di studio basso (-24,8% tra chi ha solo

la licenza media); i residenti nelle regioni meridionali (-19,6%); i lavoratori a tempo indeterminato (-19,3%) e quelli a tempo pieno (-17,9%).

Aumenta il tasso di disoccupazione di lungo periodo, anche per i più giovani (15-24 anni): il 46,6% sul totale della disoccupazione giovanile.

Rimane sensibilmente superiore alla media europea la percentuale di NEET (Not in employment, education or training): oltre 2 milioni di persone, 24 % tra i 25-29enni nel 2011, contro una media europea del 15,6%.

Di essi, circa un giovane su tre è totalmente escluso dal mercato del lavoro e al di fuori di qualsiasi percorso formativo. La percentuale aumenta con l'età: più frequenti tra i 25-30enni (28,8%) che tra i 15-24enni (19,3%), prevalentemente impegnati nel percorso scolastico.

Nel Rapporto si evidenzia anche il crescente processo di femminilizzazione del mercato del lavoro con i cambiamenti nelle abitudini di consumo e le ripercussioni sul piano del welfare che esso comporta."

La riforma degli ammortizzatori sociali – la mini ASPI

Tra le novità introdotte dalla Riforma del Mercato del lavoro e in particolare in materia di incentivi all'occupazione soprattutto femminile e per gli "over 50" sotto forma di agevolazioni contributive, emergono alcune novità.

Abrogazione del contratto di inserimento

Come già illustrato nella circolare dedicata, la Riforma ha abrogato il contratto di inserimento che pertanto dal prossimo 01/01/2013 non potrà più essere sottoscritto. Il contratto di inserimento era la tipologia destinata specificamente ai soggetti che trovano difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro o a rientrarvi come i giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni, i disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nelle aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di occupazione femminile superi di dieci punti percentuali quello maschile, le persone con handicap e i lavoratori con più di 50 anni.

La Riforma ha colmato questo "buco normativo" prevedendo, a partire dal 2013, due nuove agevolazioni contributive.

L'agevolazione riguarda tutti i lavoratori, sia uomini che donne, che abbiano un'età di almeno 50 anni e uno stato di disoccupazione superiore ai 12 mesi. Il datore, indipendentemente dallo status di imprenditore, beneficia, per 12 mesi, di una riduzione della propria quota di contributi dovuta all'Inps pari al 50% per le assunzioni con un contratto a tempo determinato sia full che part time. Se

il contratto è a tempo indeterminato il beneficio è pari a 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, il beneficio del versamento del 50% dei contributi dovuti spetta al datore di lavoro per 18 mesi. Qualora l'assunzione avvenga direttamente a tempo indeterminato la riduzione del 50% dei contributi dovuti spetta sempre per 18 mesi e a partire dalla data di assunzione. Oltre i 50 anni di età minima l'altro requisito per fruire dell'agevolazione è poter "vantare" una disoccupazione superiore ai 12 mesi così come certificata dal Centro per l'Impiego. Per vedersi riconosciuto lo status di disoccupato il lavoratore deve:

- non deve svolgere alcuna attività lavorativa né subordinata né autonoma;
- essere immediatamente disponibile al lavoro avendo rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al Centro per l'Impiego;
- aver concordato con il Centro per l'Impiego le modalità di ricerca attiva del lavoro, compresa l'attività formativa e di aggiornamento, fra cui sono compresi orientamento e tirocini.

La riduzione contributiva pari al 50% riguarda esclusivamente le assunzioni "rosa" a prescindere dall'età anagrafica delle prestatrici interessate purché siano:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito di fondi strutturali dell'Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale (le regioni sono la Campania, Puglia, Calabria, Sicilia a cui si aggiunge la Basilicata ammessa a beneficiare di questo obiettivo a ti-

tolo transitorio); oppure in alternativa la residenza nelle aree dove vi sia un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani.

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'agevolazione è concessa per i seguenti mesi: massimo 12 mesi in caso di assunzione a termine; 18 mesi in caso di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato, o nel caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato. Si perde il diritto agli incentivi all'assunzione:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- se il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assun-

zione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,

presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore;

- in caso di Comunicazione UNILAV tardiva da parte del datore di lavoro;

- in caso di inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie ine-

renti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.



Dall'Agenda digitale alle start up, ecco il nuovo DI Sviluppo

Il nuovo decreto sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012, detto anche "Secondo decreto crescita" nel titolo scelto da Palazzo Chigi, punta a completare gli interventi rivolti a cittadini e imprese per agevolare il rapporto con la Pubblica amministrazione e snellire il peso della burocrazia.

Dalla Pa digitale alle start up, le nuove imprese innovative; agli strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di infrastrutture con capitali privati, all'attrazione degli investimenti esteri in Italia, fino a nuovi interventi di liberalizzazione, in particolare nel settore Rc auto.

Per quanto riguarda l'Agenda digitale aumentano i servizi digitali per i cittadini, che potranno avere un unico documento elettronico, valido anche come tessera sanitaria, attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione. Via libera anche alle ricette mediche digitali, al fascicolo universitario elettronico, all'obbligo per la Pa di comunicare attraverso la posta elettronica certificata e di pubblicare online i dati in formato aperto e riutilizzabile da tutti. Addio vecchia carta di identità e tessera sanitaria.

Al loro posto, i cittadini potranno dotarsi gratuitamente di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più facilmente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda la scuola e l'Università, dall'anno accademico 2013-2014, verrà introdotto il fascicolo elettronico dello studente.

A partire dall'anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione carta-

cea. I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data). Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. Tutte le procedure per l'acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica.

E', inoltre, introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall'importo della singola transazione. I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti, dal 1 gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito.

Al via anche il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche. Significativi risparmi di spesa e maggiore efficienza, nelle attese del governo, arriveranno dalla digitalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni giudiziarie, che assicureranno il mantenimento del principio di prossimità del servizio giustizia nei confronti di cittadini e imprese. Attraverso l'uso della posta elettronica certificata e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica.

Viene integrato il piano finanziario necessario all'azzeramento del divario

digitale per quanto riguarda la banda larga (150 milioni stanziati per il centro nord, che vanno ad aggiungersi alle risorse già disponibili per il Mezzogiorno per banda larga e ultralarga, per un totale di 750 milioni di euro) e si introducono significative semplificazioni per la posa della fibra ottica necessaria alla banda ultralarga.

Per la prima volta, nell'ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (startup): le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una startup - dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura - ponendo l'Italia all'avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. La dotazione complessiva subito disponibile è di circa 200 milioni di euro. Una volta a regime, la norma impegnerà 110 milioni di euro ogni anno.

Ulteriori misure vengono assunte sul fronte della defiscalizzazione delle opere infrastrutturali strategiche (tramite l'introduzione di un credito di imposta a valere su Irap e Ires fino al 50%), sull'attrazione degli investimenti diretti esteri (con la costituzione dello sportello unico Desk Italia a cui potranno rivolgersi gli imprenditori stranieri), col rafforzamento del sistema dei Confidi per migliorare l'accesso al credito delle Pmi e con significative liberalizzazioni nel settore assicurativo (introduzione di un "contratto base" comune a tutte le compagnie).

Si affida all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile. Vengono

abolite nel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto. In pratica al di là di tutte queste misure inserite del nuovo decreto sviluppo, è da evidenziare che in esso è contenuta "la prima normativa italiana che introduce definizione e specifici requisiti della 'start up'. Per creare un ambiente favorevole alla nascita della nuova impresa innovativa, il dl indica agevolazioni, modalità nuove per la raccolta diffusa di capitali di rischio (tramite portali online), un accesso al credito semplificato e un'apposita disciplina per i contratti di lavoro.

Per quanto riguarda l'accesso al credito, le start up potranno usufruire "gratis e in modo semplificato" del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, è consentita una detrazione sull'Irpef pari al 19% dell'investimento in start-up. Viene inoltre introdotta un'apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start up innovative attraverso portali on line, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza viene affidata alla Consob, che è delegata a emanare la disciplina secondaria al fine di tutelare gli investitori diversi da quelli professionali. In particolare, la disciplina dovrà assicurare che una parte dell'offerta debba essere sottoscritta da investitori professionali o da altri investitori specializzati nel venture capital, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori non professionali nel caso in cui i soci di controllo della start up cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro, sarà possibile stipularne a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un



massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia 48 mesi).

Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo 'fittiziamente' autonomo.

Nel dl viene indicato con precisione cosa si intende per start up.

Nell'identikit della nuova impresa: la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche; la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi; deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro; non deve distribuire o aver distribuito utili. Soprattutto "deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".

Inoltre, la start up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un

terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

Nel dl si disciplina anche il fenomeno della crisi aziendale delle start up innovative, "tenendo conto - si legge nella nota del ministero dello Sviluppo economico - dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d'innovazione".

Dato l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start up, si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, "alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell'imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori". La norma del dl sviluppo definisce anche l'incubatore certificato di imprese start up innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, o di una 'societas europaea', residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative. I requisiti che gli incubatori devono possedere sono legati alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere tale attività."

Festa di fine estate per l'UNSIK Conversano



Si è tenuta nella serata del 2 settembre scorso presso la Masseria Tarsia Morisco, in contrada Casopietro a Conversano, la festa finale del progetto "Sorridente d'estate 2012", evento estivo promosso dall'UNSIK Conversano, in provincia di Brindisi, che ha visto partecipi numerosi bambini, giovani e meno giovani che a seconda delle proprie propensioni si sono districati in varie attività dal nuoto, al calcio, alla pallavolo, ai balli di gruppo, ac-

quagym e tanto altro ancora. La serata, patrocinata dal Comune di Conversano, è stata l'occasione per rivivere in breve tutti i momenti più significativi trascorsi quest'estate ed è servita, inoltre per lanciare la nuova cooperativa sociale Nuovi Orizzonti Comuni che ha presentato le varie iniziative invernali.

Inoltre, la serata ha avuto anche uno scopo benefico, in quanto sono stati raccolti fondi utili alla ricostruzione delle palazzine rimaste distrutte nel-

l'esplosione avvenuta nel rione di via Zingari. Oltre alle tante persone presenti c'erano anche gli assessori Francesca Lippolis, Pasqualino Sibilia e Carlo Gungolo e il sindaco Giuseppe Lovascio che si è complimentato con l'UNSIK e con il suo presidente Francesco Solfrizzi per l'egregio lavoro svolto nel corso di quest'ultimo anno. Un lavoro che dimostra la voglia di fare delle nuove generazioni conversanesi che hanno saputo rimboccarsi le maniche.

Ad Alcamo il Convegno UNSICOLF su "Globalizzazione dei flussi migratori, aspetti sociali e diritti giuridici"



"Globalizzazione flussi migratori, aspetti sociali e diritti giuridici" è stato il tema del Convegno organizzato ad Alcamo dal Responsabile provinciale UNSICOLF Giampaolo Rametta, con il Patrocinio del Comune di Alcamo, il 23 settembre 2012, presso il Centro Congressi Marconi. Sono intervenuti all'incontro il Sindaco di Alcamo Sebastiano Bonventre, l'Assessore all'urbanistica del Comune Giacomo Paglino, la rappresentante del Centro di Accoglienza di Trapani Francesca Papa, il Responsabile dell'associazione Unire Piera Maltese, il funzionario della Regione Sicilia Emanuele Asta, l'avvocato Annamaria Rocca che si occupa di immigrazione e il medico Nicolò Ferrigno. Il convegno è stato incentrato in particolare sulle problematiche burocratiche che in-

contra l'immigrato. Rametta nel corso dell'incontro ha portato la propria esperienza in tale campo come responsabile UNSICOLF in merito alle pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno, ricongiunzione, test d'italiano per il rilascio del permesso, la sanatoria, il decreto flussi, tutti argomenti, poi, contestualizzati nella provincia di Trapani e soprattutto nella Regione Sicilia.

Il sindaco di Alcamo Bonventre si è dichiarato disponibile ad offrire dei locali a disposizione dell'amministrazione per favorire l'aggregazione degli immigrati e della comunità multietnica, sottolineando l'importanza che riveste l'aspetto sociale, ricreativo, di ritrovo e di preghiera.

L'assessore all'urbanistica Paglino ha parlato del nodo dell'agibilità delle case, l'idoneità alloggiativa per le ri-

chiede dei titolari di affitto per gli extracomunitari e per il ricongiungimento familiare ai fini della richiesta della carta di soggiorno a tempo indeterminato.

Il Dott. Ferrigno, in qualità di medico, ha focalizzato l'attenzione sull'assistenza medica agli immigrati e in particolare anche quando si è senza lavoro, mentre l'avvocato La Rocca, in quanto esperta della materia dal punto di vista giuridico, ha affrontato il tema dell'asilo politico, le responsabilità penali e l'affido dei bambini extracomunitari. Infine Piera Maltese di Unire ha portato la sua esperienza di volontaria ed ha parlato dei corsi di lingua italiana che organizzano gratuitamente nei locali messi a disposizione dal Comune e Emanuele Asta dei flussi migratori e delle problematiche di integrazione che ne derivano.

Ottimo risultato per il primo convegno organizzato dall'UNSIC di Viterbo

Ottimo risultato per il primo convegno organizzato dall'UNSIC Provinciale di Viterbo in collaborazione con l'Ordine Consulenti del Lavoro di Viterbo sulle variazioni normative in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, che si è svolto il 24 settembre 2012 presso il Centro Congressi Domus La Quercia. Titolo dell'incontro era infatti "Come cambia la formazione nella sicurezza del lavoro".

Tra i temi trattati dai relatori: la legislazione sulla formazione per la sicurezza sul lavoro, l'analisi degli accordi Stato Regioni, gli strumenti per la cor-

retta formazione con riguardo alla gestione delle emergenze incendio, gli strumenti per la formazione sulla gestione delle emergenze di primo soccorso.

Buona è stata la partecipazione di professionisti attenti ed interessati alle varie materie trattate. In sintesi, il bilancio emerso dai relatori e dalla platea è stato rivolto alla necessità di una migliore formazione sul territorio. Questa finalità si potrà perseguire solo con buone e qualificate sinergie. A tale scopo appare proficua la collaborazione di UNSIC – Fondolavoro – Ordine Consulenti del Lavoro per

buone pratiche aziendali e per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Le aziende e i consulenti, infatti, potranno affidarsi all'UNSIC per realizzare insieme il piano formativo su misura per le loro imprese. Soddisfazione per l'andamento del Convegno è stata espressa dal Presidente Provinciale UNSIC Viterbo Paolo Bozzi. All'incontro sono intervenuti il Direttore di FONDOLAVORO Carlo Parrinello, che ha illustrato attività, obiettivi e strategie del Fondo e in rappresentanza dell'UNSIC Nazionale Nazareno Insardà.

L'UNSIC sul problema della zona artigianale di Modica

"Dal nostro punto di vista, da parte dell'Amministrazione Comunale, non c'è la cultura nel credere e dare fiducia alle imprese del tessuto produttivo modicano, l'esempio lampante è dato dal fatto che negli ultimi bilanci di questi anni non si trovano capitoli di spesa dedicati alle aziende agricole, artigiane e commerciali modicane, non si trova un minimo di progettazione per rilanciare le imprese o per incentivare l'apertura di nuove; proprio in un comune come quello di Modica che da sempre è conosciuto per le realtà produttive che negli anni è riuscito ad esprimere". L'UNSIC, attraverso il suo dirigente, Ignazio Ab-

bate, torna ad occuparsi della zona artigianale di Modica, dei problemi e dei disagi per gli operatori. "Si deve fare tanto per incentivare il mantenimento di queste imprese – dice – stando vicini al settore, fornendo servizi e destinando somme alla loro crescita ed espansione; invece da parte dell'Amministrazione si mettono solo tasse inique, rispetto ai servizi che si forniscono, e non si progetta per espandere il settore.

Ad esempio si potrebbero da subito, investire i Fondi Ex-Insicem già disponibili per sistemare ed allargare la zona artigianale, come da tempo ha già fatto Giarratana, la quale ha creato la zona artigianale utilizzando proprio

i suddetti Fondi. Crediamo sia fondamentale creare una programmazione a lunga gittata, realizzata attorno alle imprese del tessuto produttivo modicano; perché solo credendo e sostenendo le imprese del comune di Modica si può auspicare in una crescita di tutta la città; invece, al contrario non si può solo pretendere dalle forze produttive modicane il pagamento di tasse basate sull'assenza sia di servizi che di sostegno al settore".

“Riforma PAC. Pagamento anticipato per i regimi di sostegno richiesti nella Domanda Unica 2012”, Circolare Agea

Con la Circolare n. 36 del 3 ottobre 2012 avente per oggetto: “Riforma della politica agricola comune. Pagamento anticipato per i regimi di sostegno richiesti nella Domanda Unica 2012”, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA informa che “Il Reg. di esecuzione (UE) n. 776/2012 stabilisce che, «a decorrere dal 16 ottobre 2012, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2012, a condizione che sia stata compiuta la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista all’articolo 20 del medesimo regolamento».

Nell’erogazione dell’anticipo degli aiuti l’OP AGEA applicherà i principi specifici in adesione alla circolare di armonizzazione dell’Organismo di Coordinamento Agea ACIU.2012.367 del 10/09/2012.”

Si legge, inoltre, nella circolare che “Il Reg. (UE) n. 776/2012 stabilisce che l’erogazione dell’anticipo è subordinata alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste all’art. 20 del Reg. (CE) n. 73/2009. Conseguentemente, prima di poter procedere al pagamento degli anticipi in questione, devono essere completati i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto ed i controlli in loco del tasso minimo di cui all’articolo 30 del Reg. (CE) n. 1122/2009, al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi.

Entro il 15 ottobre 2012 saranno completati i controlli amministrativi nell’ambito del SIGC sul 100% delle domande, nonché quelli in loco di cui al primo comma del paragrafo 2 dell’art. 20 del Reg. (CE) n. 73/2009, secondo le modalità ivi previste. Qualora in una domanda di aiuto, distintamente per

ciascuno dei regimi di sostegno riportati nella Tabella 1 della circolare AGEA, vi sia una discordanza superiore al 20% tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato, non è possibile pagare l’anticipo. Nel caso in cui la discordanza tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato sia inferiore o uguale al 20%, l’importo dell’anticipo è calcolato, distintamente per ciascun regime di sostegno suindicato, sulla base di quanto determinato/accertato e le eventuali sanzioni dovranno essere applicate al pagamento del saldo. Tale calcolo deve tener conto, a titolo precauzionale ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, anche delle fattispecie previste dagli articoli 23, 24, 59(3), 60 e 65(4) del Reg. (CE) n. 1122/2009 nonché dell’eventuale possibilità che per un determinato regime di sostegno suindicato, i relativi controlli di ammissibilità ed in loco, a tale data, non siano stati ancora “finalizzati”.

Il calcolo del pagamento anticipato deve essere effettuato, distintamente, per ciascun regime di sostegno, dove per “superficie/quantità determinata” deve intendersi, una volta completati i controlli di ammissibilità, quella risultante da tali controlli nonché dal dato aggiornato LPIS disponibile nell’ambito del “refresh”. Ciò premesso, per ciascun settore interessato dall’aiuto anticipato si ricapitolano brevemente di seguito i controlli e gli elementi essenziali specifici.

Per quanto riguarda il Regime di Pagamento unico Titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009, tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l’aiuto alle superfici. L’estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (DM 9 dicembre 2009, art. 3).

Ciascun titolo basato sulla superficie può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte alle condizioni di ammissibilità, definite dagli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/2009 e dal DM n. 1535 del 22 ottobre 2007, contenente disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è riportato su ogni titolo all’aiuto.

Nel sostegno specifico (art. 68) Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009 va distinto il sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi avvicendamento biennale, il sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danae racemosa*, il sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero. L’anticipo è calcolato con riferimento alla percentuale del 50% fissata dal Reg. (UE) n. 776/2012, sulla base dell’importo unitario sopra indicato per ciascuna misura di aiuto, definito dall’Organismo di Coordinamento AGEA in relazione alle superfici dichiarate complessivamente nelle domande uniche presentate per l’anno in corso presso tutti gli Organismi pagatori. Il pagamento dell’anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.”

Per informazioni sulla circolare AGEA si può contattare il Centro di Assistenza Agricola UNSIC (info@caaunsic.it).

Consumo del suolo: il Consiglio dei Ministri approva apposito Ddl

“Un decisivo passo in avanti per raggiungere l’obiettivo di limitare la cementificazione sui terreni agricoli, in modo da porre fine a un trend pericoloso per il Paese.” Lo ha detto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania intervenendo nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi – alla presenza del presidente Mario Monti – al termine del Consiglio dei Ministri, durante il quale è stato approvato il disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.

“Grazie alle misure contenute nel disegno di legge contro il consumo del suolo, approvato dal Consiglio dei Ministri, vengono toccati temi molto sensibili, come l’uso del territorio e la sua corretta gestione, ma coinvolge anche la vita delle imprese agricole e l’aspetto paesaggistico dell’Italia.

Riguarda il modello di sviluppo che vogliamo proporre e immaginare per questo Paese, anche negli anni a venire”. “Abbiamo introdotto – ha spiegato Catania – un sistema che sostanzialmente prevede di determinare l’estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale.

Questa quota, quindi, viene ripartita tra le Regioni le quali, a caduta, la distribuiscono ai Comuni. In questo modo otterremo un sistema che vincola l’ammontare massimo di terreno agricolo cementificabile distribuendolo armonicamente su tutto il territorio nazionale”. “Vogliamo – ha aggiunto Catania – interdire i cambiamenti di destinazione d’uso dei terreni che hanno ricevuto i fondi

dall’Unione Europea, infatti abbiamo previsto che queste superfici restino vincolate per 5 anni. Inoltre, il provvedimento interviene sul sistema degli oneri di urbanizzazione dei Comuni. Nella normativa attualmente in vigore è previsto che le amministrazioni possono destinare parte dei contributi di costruzione alla copertura delle spese comunali correnti, distogliendoli dalla loro naturale finalità, cioè il finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Questo fa sì che si crei una tendenza naturale delle amministrazioni e dei privati a dare il via libera per cementificare nuove aree agricole anche quando è possibile utilizzare strutture già esistenti. Le nuove norme avranno sicuramente un impatto su questo fenomeno”.

“I punti principali del provvedimento prevedono in sintesi:

1. Vengono definiti “terreni agricoli” tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati a questo scopo;

2. Si introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell’estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d’uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici). Lo scopo è quello di garantire uno sviluppo equilibrato dell’assetto territoriale e una ripartizione calibrata tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate/edificabili;

3. Si introduce il divieto di cambiare la destinazione d’uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari. Nell’ottica di disincentivare il dissennato con-

sumo di suolo la misura evita che i terreni che hanno usufruito di misure a sostegno dell’attività agricola subiscano un mutamento di destinazione e siano investiti dal processo di urbanizzazione;

4. Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l’attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, anziché l’attività di edificazione e costruzione di nuove linee urbane;

5. Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole in cui i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici non prevedono l’aumento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite fissato, possono chiedere di essere inseriti;

6. Si abroga la norma che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità - consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria - e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell’Ente locale.”



Il Parlamento Europeo approva il “Pacchetto qualità”, importante per il “Made in Italy”

Approvato a metà settembre il “pacchetto qualità” dal Parlamento Europeo, un successo importante per il made in Italy alimentare. Il presidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo Paolo De Castro commenta positivamente il voto di Strasburgo sulle nuove norme dei regimi di qualità dei prodotti agricoli. Il “pacchetto” prevede, tra le altre cose, le diciture dei prodotti di montagna, il riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità dei gruppi come i consorzi, la protezione ex officio dei prodotti agroalimentari, le indicazioni in etichetta, e i marchi collettivi geografici. Il pacchetto va dalle nuove regole per tutelare i prodotti certificati dalle usurpazioni, imitazioni ed evocazioni, alla possibilità di indicazione in etichetta dei “marchi d’area”, alla salvaguardia dei prodotti STG, come nel caso della nostra Pizza Napoletana, senza dimenticare il lavoro a difesa dell’estensione della lista di prodotti ammissibili a certificazione europea, con l’inclusione di alcuni simboli del nostro Made in Italy come il cioccolato. “Un risultato ancora più significativo se pensiamo a quanto sia stato migliorato rispetto al testo iniziale. Inoltre questo obiettivo è stato raggiunto nonostante la posizione di netta minoranza che l’Italia aveva all’inizio delle trattative, il che dimostra ancora di più con quanto impegno e determinazione siano state portate avanti le nostre istanze in sede comunitaria”. E’ quanto ha detto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’approvazione del “Pacchetto qualità”.

“L’approvazione del ‘Pacchetto qualità’ è un’ottima notizia per l’Italia che



ha saputo conquistare questo importante risultato per la tutela delle nostre produzioni agroalimentari.” “Ritengo opportuno ricordare – ha aggiunto il Ministro – che il regolamento approvato introduce una serie di novità di fondamentale importanza per l’agroalimentare italiano.

Basti pensare alla misura relativa alla protezione ex officio: con questa gli Stati membri sono obbligati ad attivarsi per tutelare le indicazioni geografiche degli altri Paesi membri e le nostre eccellenze agroalimentari potranno essere protette nel modo adeguato. Si tratta di un importante passo in avanti non solo in difesa dei consumatori, ma anche dei nostri produttori che vedono ogni giorno usurpati, imitati ed evocati i propri marchi negli altri Paesi, come è accaduto per il caso Parmesan”.

“Oltre alla protezione ex officio, ci sono poi altri elementi importanti all’interno del ‘Pacchetto’ che riguar-

dano – ha spiegato Catania – il riconoscimento di un ruolo preciso attribuito ai Consorzi di tutela, l’inserimento della cioccolata tra i prodotti di qualità, la possibilità di indicare in etichetta i cosiddetti “marchi di area”, la salvaguardia dei prodotti STG – come la Pizza napoletana -, la creazione dell’indicazione prodotti di montagna”.

“A fronte di tutte queste novità positive, resta purtroppo escluso dal Pacchetto qualità un tema importante come l’estensione ad altri prodotti della facoltà di realizzare la programmazione produttiva, che era stata già prevista per il settore dei formaggi DOP all’interno del Pacchetto latte, approvato nei mesi scorsi.

La misura riguardante la regolamentazione dei volumi produttivi rimane comunque – ha concluso infine il Ministro – una questione aperta che affronteremo nell’ambito dei negoziati in corso per la riforma della Politica agricola comune”.

Ismea, estate positiva per gli oli di oliva italiani

Dopo un lungo trend al ribasso, protrattosi quasi ininterrottamente dalla metà dello scorso anno, i prezzi alla produzione degli oli di oliva extravergini hanno registrato nel periodo luglio-settembre un incremento medio del 10% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l'Ismea, rilevando in media a settembre una quotazione di 2,83 euro al chilogrammo, contro i 2,41 di luglio. Un decisivo rimbalzo - spiega l'Istituto - determinato anche dalle tensioni sui mercati spagnoli, dove ci si attende una campagna olivicola tutt'altro che abbondante. L'andamento dei primi nove mesi del 2012 evidenzia tuttavia ancora un divario negativo per i prezzi dell'extravergine, inferiori del 24% rispetto allo stesso periodo del 2011.

Di contro, proprio i recuperi degli ultimi mesi hanno portato in territorio positivo il lampante (+5%), quotato in queste ul-

time settimane a 2,10 euro al chilo, da un minimo di 1,50 toccato nell'anno. I rialzi hanno investito anche il vergine che a settembre si è attestato a 2,27 euro. Più di recente, a spingere verso l'alto le quotazioni dell'extravergine sono state soprattutto le piazze del Nord della Puglia, dove peraltro la raccolta, che da qui a poche settimane prenderà il via, non sembra prospettarsi di carica. Da una prima ricognizione dell'Istituto, la produzione italiana di oli di oliva di pressione potrebbe infatti attestarsi su un livello inferiore allo scorso anno, anche se, data la situazione estremamente differenziata tra le diverse aree produttive, la cautela è d'obbligo. Positive, ma decisamente più contenute, anche le dinamiche dei listini calabresi che hanno registrato incrementi tra il 3 ed il 4 per cento.

Da sottolineare, comunque, che a partire dalla seconda metà di settembre si

è assistito a un rallentamento della dinamica positiva, che ha portato verso un graduale assestamento dei prezzi. Del resto tra poche settimane (ma in alcune zone tra pochi giorni) è previsto l'avvio delle operazioni di raccolta e a prevalere è inevitabilmente un clima di attesa. Intanto sono i dati del commercio con l'estero a dare un po' di ottimismo al settore.

Entrando più nel dettaglio, nei primi sei mesi del 2012 l'import italiano è sceso del 10% in volume con un risparmio in termini di spesa del 17% rispetto allo stesso periodo del 2011. L'export, invece, si è attestato leggermente al di sopra dei livelli del primo semestre 2012 in volume (+1%), a fronte però di una lieve flessione degli introiti (-2%). La somma algebrica di tutto ciò ha consentito alla bilancia commerciale del primo semestre 2012 di chiudere con un attivo di 73 milioni di euro.


Mipaaf: nasce il sistema di informatizzazione delle aziende biologiche

È operativo dal 1 ottobre 2012 il SIB, sistema di informatizzazione delle aziende biologiche, che nasce con l'obiettivo di migliorare il sistema di garanzie che è alla base dello sviluppo del comparto. Il biologico, infatti, è un settore in espansione, con un crescente apprezzamento da parte dei consumatori ed un tessuto di aziende sempre più radicato sul territorio. "Il Sistema, che va ad integrare le funzionalità del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

utilizzandone anche le banche dati certificate, offre la possibilità alle imprese dell'agroalimentare di avviare in maniera telematica l'iter amministrativo per il riconoscimento dello status di operatore biologico, e permette di aumentare la trasparenza, rendere più efficiente il sistema di controllo per l'agricoltura biologica e ridurre il carico burocratico per gli operatori. Grazie al nuovo sistema per il biologico, infatti, tutte le informazioni già contenute nel Fascicolo aziendale del SIAN non do-

vranno più essere trascritte ed inviate alle diverse Amministrazioni e agli Enti competenti, ma saranno tutte contenute nella nuova "notifica on line" che le renderà automaticamente disponibili a tutti gli utenti del sistema.

Il percorso previsto dal progetto di informatizzazione per il biologico prevede ancora altri passaggi: a breve verrà infatti sviluppata l'integrazione a livello nazionale dei sistemi informativi che alcune regioni hanno sviluppato in maniera autonoma proprio sul biologico."



ABRUZZO: 8,5 MLN PER IL PROGETTO "FARE IMPRESA 2"

"Ammonta a poco più di 8,5 milioni di euro la dotazione finanziaria del progetto "Fare impresa 2", che l'assessore abruzzese al Lavoro, Paolo Gatti, ha presentato in coincidenza della pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale telematico della Regione. "Fare impresa 2", del Piano operativo del Fondo sociale europeo, rappresenta la prosecuzione di "Fare impresa 1" che, come ha precisato Gatti, "tanto successo ha ottenuto tra i giovani e ha permesso a 153 imprenditori di raccogliere la sfida culturale che abbiamo lanciato; ora con "Fare impresa 2" vogliamo proseguire questa sfida, mettendo a disposizione di chi vuole investire sul proprio talento 8,5 milioni di euro". Rispetto al primo progetto, "Fare impresa 2" presenta due importanti novità.

"La prima riguarda l'innalzamento fino al 75% del contributo a fondo perduto (il precedente progetto ne prevedeva il 50%) pari a un massimale di 80 mila euro per la nascita di nuove imprese; la seconda novità è rappresentata dalla semplificazione amministrativa della procedura per l'ammissione a finanziamento in modo da rendere il progetto più snello".

A questi elementi si aggiunge anche l'importante novità della formazione ex post: "Dopo l'approvazione del progetto verrà dato un supporto formativo ai neoimprenditori aggiudicatari per acquisire strumenti operativi indispensabili per affrontare al meglio questa sfida. Elementi, questi, che ci fanno ritenere che anche questa seconda edizione di Fare impresa avrà successo, anche perché ci sono molti abruzzesi che in questo momento così difficile stanno dimostrando coraggio e tenacia, gli stessi elementi che ci stiamo mettendo noi come decisori pubblici. Solo così è possibile venir fuori da questo momento così

duro". "Nel dettaglio, il bando prevede che il contributo sia finalizzato all'acquisto di beni nuovi, sia materiali che immateriali. L'investimento può essere effettuato mediante l'acquisto in proprietà o l'acquisizione in leasing dei beni. Possono beneficiare delle agevolazioni le pmi di nuova costituzione, che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non abbiano ancora conseguito ricavi né effettuato investimenti strutturate in forma individuale, societaria o cooperativa, aventi sede operativa o domicilio fiscale nel territorio abruzzese. Non possono beneficiare delle agevolazioni società o cooperative della cui compagine facciano parte: persone giuridiche, persone fisiche che abbiano già fruito nei due anni precedenti la domanda, di finanziamenti pubblici direttamente finalizzati alla costituzione, all'avvio o all'ulteriore implementazione di attività imprenditoriali, persone fisiche già titolari di impresa, della quale la nuova attività costituisca integrazione verticale. Le istanze dovranno pervenire entro il 30 novembre alla Regione Abruzzo."

SARDEGNA: FIRMATO ACCORDO PER IL "MICROCREDITO"

"La Regione Sardegna ha sottoscritto il protocollo sul Microcredito perché contempla alcuni importanti obiettivi strategici per la crescita socioeconomica: creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno alla nascita di microimprese e miglioramento delle capacità operative autonome".

Lo ha detto l'assessore del Lavoro della Regione Sardegna, Antonello Liori, durante la presentazione del 'Protocollo sul microcredito e la microfinanza', firmato insieme all'Ente nazionale per il microcredito, la Fondazione San Patrignano, rappresentato da Letizia Moratti, l'Unione artigiani della Provincia di Milano e la Regione Campania. "Con la collabo-

razione degli altri partner, fortemente qualificati in campo istituzionale e sociale, come l'Ente per il microcredito e la Fondazione San Patrignano - ha aggiunto Liori - puntiamo a realizzare programmi e progetti di microimprenditorialità, attività di formazione su microcredito, gestione di impresa, oltre ad iniziative congiunte di ricerca fondi per integrare il fondo di garanzia e sviluppo".

"Il Protocollo - ha detto Letizia Moratti, presidente del Comitato etico dei garanti del Fondo per il microcredito - individua come beneficiari soggetti a rischio di esclusione sociale, come giovani disoccupati o in situazioni di particolare disagio, donne, ex tossicodipendenti alla fine del programma di recupero.

Per ogni milione di euro di fondo apportato dai partner del progetto, contiamo di attivare 150 nuove iniziative d'impresa all'anno.

Siamo partiti con una dote di 2,5 milioni di euro e ora lavoreremo per portare le banche tradizionali nel mercato del microcredito. Serve dare un forte impulso alla promozione dello strumento, perché non tutte le Regioni hanno attivato un percorso virtuoso e positivo come ha già fatto la Sardegna".

"La Sardegna, con l'istituzione e il buon successo del programma microcredito - ha concluso l'assessore - ha avuto riconoscimenti anche a livello nazionale come buona prassi e ha acquisito competenza e professionalità nella gestione.

Un modello importante che affiancato dalla finanza etica consente anche di favorire le istanze di alcune categorie più svantaggiate.

Questi strumenti costituiscono importanti leve per lo sviluppo socioeconomico del territorio, incoraggiando la crescita del lavoro autonomo, la formazione e lo sviluppo di microimprese".





LOMBARDIA: BANDO DA 1 MILIONE DI EURO PER LE AZIENDE LOMBARDE CHE COOPERANO

Un milione di euro per sostenere l'innovazione e la cooperazione tra aziende agricole e centri di ricerca. E' la somma messa in campo dal bando previsto dalla misura 124 del Programma di sviluppo rurale.

"Il bando punta a migliorare l'efficienza delle nostre imprese agricole, aumentarne la redditività e la competitività sui mercati. La condizione per accedere a questi fondi è però quella della cooperazione. E questo per stimolare la collaborazione tra i soggetti che operano all'interno di una stessa filiera, o di un distretto agricolo, e una loro più stretta sinergia con il mondo accademico e quello della ricerca". Migliorare l'efficienza energetica e ambientale dei processi produttivi, modernizzare gli impianti con l'introduzione di tecnologia all'avanguardia, lanciare nuovi prodotti in linea con le esigenze sul mercato: sono questi alcuni ambiti di intervento della misura 124. L'aiuto sarà concesso in forma di conto capitale fino a un massimo del 50 per cento per i costi di consulenza e di personale e fino al 30 per cento per i costi di materiali, attrezzature e realizzazione di prototipi. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 15 ottobre 2012 fino al 15 gennaio 2013.

VENETO: FINANZIAMENTI PER LA BIODIVERSITÀ AGRARIA

La biodiversità e la sua tutela sono fattori strategici per l'agricoltura italiana ed europea, chiamata a produrre reddito, ambiente, qualità e tipicità. L'8° Bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto ha perciò messo a disposizione specifiche misure di aiuto per interventi di conservazione, informazione e diffusione della biodiversità stessa. Le domande di finanziamento po-

tranno essere presentate entro il 31 ottobre prossimo allo Sportello unico per l'agricoltura di Avepa. In proposito, il PSR ha previsto la Misura 214/f, alla quale vengono affiancate le azioni di caratterizzazione, raccolta, informazione e diffusione, promosse dalla Misura 214/h. Per questo tipo di attività possono essere attivati appositi "Programmi di conservazione", realizzati in rete, attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese (ATS). Le risorse a disposizione con questo bando, attivato nell'ambito del Asse 2 - Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio rurale, ammontano a 2 milioni di euro. Il livello dell'aiuto è pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

PUGLIA: AVVISO PUBBLICO SU "CREDITO D'IMPOSTA PER L'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO"

Scade il 19 Novembre 2012 l'Avviso pubblico N. 1/2012 "Credito d'Imposta per l'occupazione dei Lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno". E' stato approvato, con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1292 del 27 luglio 2012, l'Avviso pubblico per la presentazione di istanze per attività cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell'ambito del POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza.

Con tale Avviso la Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (che ha convertito in Legge il D.L. n. 70 del 2011 - cosiddetto "Decreto Sviluppo") e dal Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012, intende agevolare l'occupazione stabile mediante la concessione di un credito di imposta per l'assunzione nelle regioni del Mezzogiorno dei lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi del Reg. (CE) n.

800/2008, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato.

Beneficiari dell'intervento sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa, abbiano incrementato il numero di lavoratori a tempo indeterminato.

Possono presentare domanda: - le imprese private, sotto qualsivoglia forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, Consorzi), che siano iscritte agli Albi/Registri nelle imprese presso le competenti C.C.I.A.A.; gli iscritti all'Albo professionale, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi risulti non costituito, eserciti l'attività professionale secondo le norme vigenti; le organizzazioni private con finalità solidaristiche che svolgono attività economica: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni di volontariato, cooperative sociali senza scopo di lucro, fondazioni e associazioni di promozione sociale, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.





IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

Con il Decreto interministeriale 26 giugno 2012 - Modifiche e integrazioni Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono state introdotte ulteriori aggiustamenti a tale strumento, istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

La finalità del Fondo è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo. Questo interviene fino al 60 % (o all'80 % in alcuni casi) del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.

Secondo le ultime rilevazioni, circa il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo Centrale in assenza della presentazione di garanzie reali.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO: DAL 1° OTTOBRE 2012 SCATTA IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI SOPRA I MILLE EURO

Dopo il differimento dal 1° luglio al 30 settembre 2012 del divieto di pagamento in contanti per assegni sopra i mille euro per tutte le prestazioni di sostegno al reddito; un ulteriore periodo transitorio questo in cui sono stati effettuati i pagamenti con le vecchie modalità, ora scatta dal 1° ottobre l'obbligo di corrisposizioni alternative al contante per i pensionati che superano la suddetta cifra. Lo ha ricordato l'Inps. L'Istituto ha anche sensibilizzato, in occasione di

recenti incontri, gli Enti di Patronato nazionali sull'imminente entrata in vigore del divieto e sulla operatività dei pagamenti delle PSR.

CON IL DECRETO LEGISLATIVO 147/2012 MODIFICATE LE NORME SUI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

E' stato adottato il Decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202 - s.o.) che integra e modifica il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE servizi nel mercato interno, per favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi. Il Ministero dello Sviluppo economico ha poi fornito precisazioni sulle modalità applicative delle modifiche introdotte dal provvedimento con la circolare 3656/c del 12 settembre 2012.

In vigore dal 14 settembre 2012, si legge sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, che "il provvedimento prevede per l'avvio delle attività di impresa disciplinate dal decreto e non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), così come previsto da precedenti modifiche dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Per tutti i casi in cui rimane la programmazione e quindi i regimi autorizzatori, le procedure sono assoggettate al silenzio assenso, come previsto dall'articolo 20 della Legge 1990/241.

Si tratta, dunque, di un passaggio decisivo per rendere più rapido e semplice l'avvio di nuove attività nel settore dei servizi.

Altre novità importanti riguardano i numerosi interventi di immediata semplificazione in diversi settori: attività di commercio all'ingrosso nel settore; alimentare; facchinaggio; intermediazione commerciale e di affari; spedizionieri; acconciatori, estetista, lavanderia; magazzini generali e

mulini Abrogati, inoltre, alcuni Albi e Ruoli, tra i quali: commissari, mandatori, astatori ortofrutticoli, carnei, ittici, stimatori e pesatori pubblici e mediatori per unità di diporto. Si tratta di norme che s'inquadrano positivamente nella più recente azione di liberalizzazione e semplificazione del Governo, e che traducono i principi generali in una prima serie di interventi di immediata applicazione.

Le modifiche introdotte dal decreto offrono un contributo significativo alla più complessa sburocratizzazione, passaggio indispensabile per favorire il necessario recupero di competitività dell'economia nazionale."

UE: PACCHETTO LATTE SI APPLICA IN TUTTE LE SUE PARTI

"A partire dal 4 ottobre 2012, il cosiddetto "pacchetto latte" si applica nella sua interezza. Infatti, il Reg. 261/2012 del 14 marzo 2012, atto a modificare il regolamento OCM unica per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, aveva iniziato ad applicarsi già dal 2 aprile 2012; tuttavia alcuni articoli (n. 126 quater Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; n. 126 quinquies Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; n. 185 sexies Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; n. 185 septies Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) si applicano solo a partire da oggi.

Il pacchetto latte, volto a garantire la sostenibilità del settore dopo la fine del sistema delle quote latte nel 2015, era stato predisposto sulla base delle conclusioni di un apposito gruppo di alto livello convocato a seguito della crisi del settore nel 2009; l'approvazione del Parlamento era giunta il 15 febbraio scorso e, dopo il voto favorevole in Consiglio, il regola-



mento era stato pubblicato a fine marzo. Tutte le misure del pacchetto latte si applicano fino a metà del 2020. Nel 2014 e nel 2018, la Commissione dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio delle relazioni sulla situazione del mercato e sull'implementazione delle misure, con un'attenzione particolare sull'effetto di queste misure sui produttori di latte e sulla produzione nelle regioni svantaggiate."

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE: DALL'INAIL RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

La circolare INAIL n. 49 del 2 ottobre 2012 apporta chiarimenti in merito alle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale. I settori per i quali sono state fornite delucidazioni sono industria, agricoltura, infortuni in ambito domestico, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La rivalutazione è con decorrenza 1° gennaio 2012 per industria, agricoltura, infortuni in ambito domestico e con decorrenza 1° luglio 2012 per medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi.

Nella circolare, vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli

indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

STANZIATI AIUTI PER L'OCCUPAZIONE DI GIOVANI E DONNE

In arrivo incentivi per l'occupazione a tempo indeterminato di giovani e donne. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero ha infatti firmato un decreto interministeriale che destina oltre 230 milioni di euro ai rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013. I contributi, si legge in una nota del Ministero "verranno riconosciuti per contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni ovvero con donne indipendentemente dall'età anagrafica, secondo limiti numerici per ciascun datore di lavoro che consentano di rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato".

In particolare "viene riconosciuto un importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro". "Tali forme di stabilizzazione - precisa ancora la nota del Welfare - dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere ovvero cessati da non più di

sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale".

VALIDITÀ VOUCHER

In merito alla validità dei voucher acquistati fino al 31 dicembre 2011, l'Inps ha comunicato che in considerazione della modifica normativa intervenuta e del quantitativo di voucher ancora nella disponibilità dei committenti, la possibilità di riscossione è stata prorogata definitivamente, in accordo con Poste, fino al 31 dicembre 2012, per evitare disguidi e lamentele da parte degli utenti. Pertanto anche le richieste di rimborso per voucher non utilizzati possono essere definite nei prossimi mesi.

RIDUZIONE IRPEF AL PERSONALE DEI COMPARTI SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

Con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012, al personale del comparto sicurezza, difesa e del soccorso pubblico, è riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio. Lo prevede il dpcm 25 maggio 2012 pubblicato sulla GU n. 193 del 20 agosto 2012.



I Contratti a Progetto e gli altri contratti atipici



Tra le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (art. 1 commi 23-25), in materia di contratti di collaborazione a progetto già immediatamente in vigore (ossia dal 18 luglio scorso), mentre per quelli in essere sono consentiti 12 mesi per allinearsi alle nuove prescrizioni, si fornisce una breve analisi.

Il "nuovo" contratto a progetto deve essere caratterizzato da una prestazione prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione e deve altresì essere riconducibile a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore che risultino funzionalmente collegati a uno specifico risultato finale e non sia pertanto una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente: come dire, il fine giustifica il contratto.

La Riforma del Lavoro targata Monti Fornero, come già detto, persegue l'obiettivo di realizzare un mercato del lavoro "inclusivo e dinamico" in grado di contribuire alla creazione di occupazione mira a favorire l'instaurazione di rapporti più stabili" affinché il lavoro subordinato a tempo indeterminato sia il contratto dominante.

L'altro obiettivo alla base dell'intervento di legge è chiaramente il contrasto all'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali.

L'intervento sul lavoro a progetto riguarda i contratti stipulati dal 18 luglio e coinvolge tanto la fattispecie tanto la disciplina del rapporto prevedendo che:

nel contratto di lavoro deve essere descritto il progetto, individuando il

suo contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende perseguire. Il progetto inoltre non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che potranno anche essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Saranno pertanto individuati progetti specifici e non più anche a programmi e fasi così come sancito dalla "Biagi";

il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente;

il committente può recedere prima della scadenza del termine laddove emergano profili oggettivi di inidoneità professionale del collaboratore che rendano impossibile la realizzazione del progetto;

il rapporto a progetto non potrà essere sottoscritto per lo "svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi" e, soprattutto, dalla presunzione dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, qualora "l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dall'impresa committente", salvo si tratti di professionalità elevate, la cui individuazione, tuttavia, è rimessa alla contrattazione collettiva;

le prestazioni rese dal titolare di partita IVA saranno considerate invece rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata di almeno otto mesi nell'arco del-

l'anno solare;

b) che il corrispettivo della collaborazione costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nello stesso anno solare. Ai fini della soglia indicata si sommano i corrispettivi percepiti da soggetti "riconducibili al medesimo centro di interessi";

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa presso una delle sedi del committente.

Invece, la presunzione non scatta per le prestazioni che richiedano competenze tecniche di grado elevato e siano svolte da soggetto titolare di un reddito almeno pari a 1,25 volte il minimale di retribuzione imponibile per le gestioni dei lavoratori autonomi gestite dall'Inps, oppure riguardino attività che richiedono l'iscrizione a ordini professionali, appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.

La presunzione di cui sopra ammette la prova contraria, ma laddove dovesse risultare sussistente determinerà la trasformazione del rapporto di lavoro autonomo in uno di lavoro subordinato. Infatti, anche il contratto a progetto è assistito, ai sensi dell'art. 69, da una presunzione, in tal caso, assoluta, secondo la quale l'inesistenza del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nei contratti collettivi possono essere individuate le prestazioni che non possono rientrare in un progetto quali le mansioni meramente esecutive o ripetitive per le quali non è possibile individuare il regime di autonomia nell'espletamento della prestazione.

Contratto a progetto e la presunzione di rapporto subordinato.

La presunzione opera se

Si considera rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, il contratto a progetto nel quale l'attività del collaboratore venga svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità così come individuate dai contratti collettivi. Si tratta di una presunzione relativa, visto che il committente potrà fornire prova contraria.

Configurerà rapporto di lavoro subordinato in caso di ricorrenza di almeno due delle seguenti fattispecie: il rapporto di lavoro è di durata superiore a 8 mesi per anno; i compensi percepiti nell'arco dello stesso anno derivanti dalla collaborazione a progetto (con riferimento non solo alla stessa società ma anche a società riconducibili agli stessi centri di interessi, per cui è possibile immaginare anche controllate, collegate ecc) siano almeno pari all'80% dei corrispettivi complessivamente incassati dal lavoratore nel medesimo anno di imposta; il lavoratore abbia una sua postazione fissa in una delle sedi dell'impresa.

La presunzione non opera se

Le presunzioni di subordinazione sopra descritte non operano laddove: l'attività sia caratterizzata da elevate competenze tecniche acquisite attraverso percorsi formativi oppure esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; laddove il lavoratore abbia un reddito superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali previsti dalla Legge 233 del 1990, articolo 1 co. 3; laddove si tratti attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale. La descrizione del progetto deve essere tale da permettere l'individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. Il compenso va proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere in-

feriore ai minimi stabiliti, per mansioni equiparabili, dai contratti collettivi. Il committente ha facoltà di recedere prima della scadenza del termine solo nei casi in cui siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Inoltre, i contratti vengono inclusi nella categoria dei rapporti subordinati sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui manchi il progetto. Qualora l'attività del collaboratore venga svolta con modalità analoghe rispetto a quelle svolte dai dipendenti, il rapporto di subordinazione viene comunque contemplato. Il lavoro a progetto non è più utilizzabile nei call center sia per le chiamate "outbound" che "inbound" e in altri servizi analoghi compresi le attività segretariali per le quali già in precedenza sussistevano forti dubbi per la scarsa autonomia e per la ripetitività della mansione.

Per il riconoscimento dell'indennità una tantum in favore dei co.co.pro. sono necessari i seguenti requisiti: monocommittenza, con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro; dato reddituale riferito all'anno precedente; accredito contributivo di almeno una mensilità nell'anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell'anno precedente; assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi (condizione che deve persistere al momento della presentazione della domanda di prestazione).

La domanda di prestazione deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i presupposti.

Anche per il 2012, il modello di domanda è quello già in uso per gli anni precedenti. I beneficiari sono solo i soggetti che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto con esclusione di tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla gestione separata e il cui rapporto di la-

voro non sia inquadrabile nell'ambito di un progetto (ad esempio, i lavoratori autonomi occasionali, ecc). Per quanto riguarda le collaborazioni con le pubbliche amministrazioni sono esclusi tutti coloro che hanno stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto (ad esempio, gli assegnisti di ricerca o i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio) ovvero i soggetti che svolgano un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La prestazione una tantum è prevista solo per i soggetti non assicurati presso altre casse previdenziali (con esclusione dunque dei soggetti che siano già titolari di pensione ovvero provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria).

La monocommittenza implica l'avere lavorato per un unico datore di lavoro e detto requisito può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui il collaboratore a progetto abbia operato in favore di più committenti nell'anno solare purché i periodi di vigenza dei rapporti non si sovrappongano.

Il reddito lordo nell'anno precedente non deve essere inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro.

Nell'anno di riferimento l'accredito di mensilità deve essere almeno uno. Invece nell'anno precedente il periodo in cui si è verificato l'evento "fine lavoro", devono essere presenti almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata.

L'assenza di contratto da almeno due mesi è da intendersi come mancanza di lavoro al momento della domanda. Sul versante dei maggiori oneri contributivi è stato previsto un aumento dei contributi previdenziali INPS che sale al 28% per coloro che sono iscritti alla gestione separata a differenza dei pensionati che pagano il 19% a partire dal 2013, mentre sono previsti ulteriori incrementi dei contributi dal 2014, e fino al completamento dell'iter previsto per il 2018, che saliranno rispettivamente al 33%

e al 24%. Per quanto riguarda invece le novità introdotte in materia di contrattazione "atipica" residuale rispetto alle tipologie già trattate in precedenza, si può parlare dell'associazione in partecipazione, dei co.co.co. e delle prestazioni svolte in regime di lavoro autonomo, dei voucher.

In merito all'associazione in partecipazione, regolamentata dall'articolo 1 commi 28-31, la riforma Fornero prevede che, il numero massimo degli associati impegnati in una medesima attività non possa superare le tre unità, parenti esclusi.

Anche qui, vige la presunzione di subordinazione in caso risulti mancante la partecipazione come mancata consegna del rendiconto.

La norma entra in vigore in simultanea alla legge; esclusi, però, i contratti già in essere che arriveranno a scadenza naturale.

Sulle rimanenti prestazioni svolte in regime autonomo (articolo 1, commi 26-27) la riforma del lavoro enuncia quali di queste possono essere assimilate a co.co.co. e dunque soggette al contributo Iva.

Le condizioni perché questo avvenga sono le seguenti: durata della collaborazione oltre gli 8 mesi, corrispettivo superiore all'80% di quanto percepito nell'anno solare e postazione fissa del lavoratore in una sede del committente.

Esclusi da questa casistica, tutti quei ruoli professionali legati a registri, albi o elenchi professionali.

Novità anche per il lavoro accessorio, che introduce altre forme per contrastare l'elusione fiscale. Vengono introdotti nuovi tetti massimi di retribuzione, come 5000 euro annui per le prestazioni svolte dal singolo con riferimento alla totalità dei committenti.

Per il singolo datore di lavoro, invece, il limite sarà di 2000 euro. Infine, relativamente ai tirocini, stage e assimilati, prevede una delega al governo affinché si adoperi per un riordino del

settore e una vaga previsione della necessità di corrispondere un'indennità al tirocinante.

Partita Iva come collaborazione continuativa

- Si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni rese da persone titolari di partita Iva in casi precisi ossia, in almeno due dei seguenti casi, quando: la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare; il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Invece, la presunzione non scatta per le prestazioni che richiedano competenze tecniche di grado elevato e siano svolte da soggetto titolare di un reddito almeno pari a 1,25 volte il minimale di retribuzione imponibile per le gestioni dei lavoratori autonomi gestite dall'Inps (pertanto 18663 per l'anno 2012) oppure riguardino attività che richiedono l'iscrizione a ordini professionali, appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.

La presunzione di cui sopra ammette la prova contraria, ma laddove dovesse risultare sussistente determinerà la trasformazione del rapporto di lavoro autonomo in uno di lavoro subordinato. Infatti, anche il contratto a progetto è assistito, ai sensi dell'art. 69, da una presunzione, in tal caso, assoluta, secondo la quale l'inesistenza del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Pertanto laddove ci sia la presenza di un progetto la partita IVA (quindi una co.co.co. con presunzione di legge) si trasforma in una co.co.pro con partita IVA. Laddove nel progetto ci sia la

co.co.co per presunzione di legge si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.

Le novità apportate alla disciplina dei voucher sono: il tetto dei 5.000 euro annui non sarà calcolato sul singolo committente ma sulla totalità; è destinato ad aumentare l'attuale 13% riservato alla contribuzione che, verosimilmente ma gradualmente, arriverà sino al 33%; i singoli buoni devono essere datati, orari e numerati progressivamente.

Le attività occasionali possono essere prestate nei seguenti settori: domestico; dai pensionati per qualsiasi attività; giardinaggio e pulizie; consegna porta a porta di stampa quotidiana e periodica; insegnamento privato; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli; impresa familiare; durante il week end o in periodi di vacanza da giovani sotto i 25 anni di età ed iscritti ad un corso di studi. Il limite temporale di cui sopra non opera se i giovani sono iscritti all'università; attività agricole prestate da giovani, casalinghe e pensionati o a favore di produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro; maneggi e scuderie.

Il lavoro accessorio ha un vastissimo campo di applicazione ma ne sono esclusi gli imprenditori agricoli ed i professionisti.

La vigente normativa rimane operativa sino al 31 maggio 2013 relativamente ai buoni già richiesti al momento dell'entrata in vigore della Riforma.



INAIL:

le comunicazioni telematiche

L'INAIL, con la circolare n. 43 del 14 settembre 2012, ha comunicato che a decorrere dal 28 settembre 2012 determinate denunce e comunicazioni dovranno essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell'Istituto già operativi. Suddette prestazioni sono:

1. Denuncia di iscrizione/di esercizio per inizio attività con polizza dipendenti e/o artigiani (apertura codice ditta).

L'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio "Iscrizione ditta" attivo sul sito Inail (Punto cliente – Denunce), a disposizione degli utenti già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici riguardanti la gestione dei rapporti assicurativi. Il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese.

L'obbligo di utilizzare il servizio "Iscrizione ditta" riguarda esclusivamente gli intermediari, vale a dire i soggetti di cui alla legge n. 12/1979 e ad altre leggi specifiche, legittimati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati direttamente o a mezzo di propri dipendenti dal datore di lavoro, nonché gli intermediari legittimati a effettuare adempimenti in materia di previdenza per imprese senza dipendenti.

2. Denuncia di cessazione attività (chiusura codice ditta).

L'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio "Cessazione ditta" attivo sul sito Inail (Punto cliente – Denunce), per gli utenti in possesso di abilitazione (in-

termediari e soggetti assicuranti titolari di codice ditta). Il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese.

3. Denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo.

L'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio "DNL TEMP" attivo sempre su sito Inail (Punto cliente – Denunce), per gli utenti in possesso di abilitazione (intermediari e soggetti assicuranti titolari di codice ditta).

4. Denunce retributive contratti di somministrazione.

L'adempimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio "Somministrazione di lavoro", a disposizione delle società di somministrazione già in possesso delle credenziali di accesso.

5. Comunicazione tabella d'armamento settore navigazione.

Gli armatori/delegati, tramite le credenziali di accesso, dovranno utilizzare l'applicativo disponibile nei servizi on line del settore navigazione per comunicare la tabella di armamento di cui è dotata l'unità navale assicurata e le eventuali variazioni. Per accedere al servizio occorre collegarsi al sito dell'Istituto (Navigazione marittima – Servizi on line – Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione- Denuncia tabelle di armamento).

6. Denuncia retribuzione per l'erogazione di tutte le prestazioni del settore navigazione.

Ad eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai sensi dell'art. 32 del Dpr 1124/65, l'armatore è obbligato a comunicare alla competente sede del

settore navigazione - appena ricevuta notizia dello sbarco del marittimo per infortunio o per malattia e, comunque, non oltre dieci giorni dalla denuncia dell'evento - la retribuzione effettivamente corrisposta al marittimo nei 30 giorni precedenti lo sbarco. La denuncia delle retribuzioni deve essere effettuata usando l'applicativo presente sul web dall'armatore/delegato anche per le prestazioni di maternità. Per accedere al servizio, tramite le credenziali di accesso, bisogna connettersi al sito Inail (Navigazione marittima – servizi on line – Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione -Denuncia retribuzioni).

7. Denuncia prima iscrizione per il settore navigazione.

La denuncia di prima iscrizione deve essere effettuata dai datori di lavoro marittimo per inizio attività.

Questo adempimento deve essere effettuato via web (Navigazione marittima – Servizi on line – Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione - Denuncia prima iscrizione).

8. Denuncia riassicurazione in corso d'anno per il settore navigazione.

La denuncia di riassicurazione deve essere effettuata dagli armatori/delegati per riattivare l'assicurazione di navi che hanno cessato l'attività negli esercizi precedenti o per ulteriori periodi in corso d'anno non previsti in autoliquidazione.

Questo adempimento deve essere effettuato dagli armatori/delegati, usando le credenziali di accesso al web, tramite il sito, (Navigazione marittima – Servizi on line – Accesso Area dedicata agli utenti del settore navigazione – Denuncia di riassicurazione).


Formazione e tirocini per cittadini extracomunitari

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2012, del 12 luglio 2012 ha fissato il contingente - per l'anno 2012 - relativo all'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per la partecipazione a corsi di formazione professionale o a tirocini formativi. Il Testo sancisce che sono 5 mila unità le quote di ingresso per svolgere in Italia tirocini formativi e riserva altre 5 mila quote agli stranieri che intendono fare ingresso in Italia per svolgere corsi di formazione profes-

sionali organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite in patria.

Le quote relative agli ingressi per tirocinio sono ripartite a livello regionale come da prospetto che qui si riporta. Tali quote saranno disponibili, fino ad esaurimento, per tutto il 2012 e, nelle more dell'adozione dell'annuale decreto, anche per i primi mesi del 2013. Non sussiste, pertanto, un rigido limite temporale per la presentazione delle domande di ingresso.

Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri: Abruzzo - 50; Emilia Romagna - 800; Basilicata - 30; Calabria - 50; Campania - 70; Friuli Venezia-Giulia - 400; Lazio - 300; Liguria - 300; Lombardia - Marche - 300; Molise - 30; Piemonte - 400; Puglia - 50; Sardegna - 50; Sicilia - 50; Toscana - 400; Umbria - 30; Valle d'Aosta - 30; Veneto - 800; Provincia Autonoma di Bolzano - 30; Provincia Autonoma di Trento - 30.



Assegno nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata nei periodi di congedo maternità/paternità

"Riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa" è quanto chiarisce l'Inps con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012.

A seguito di richiesta di parere espressa dal Ministero del lavoro per conoscere se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, per gli iscritti alla gestione separata, il dicastero preso atto che per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla Gestione separata è neces-

sario che sia soddisfatto il requisito della specifica copertura contributiva, e tenuto altresì conto della rilevanza sociale della questione, ha ritenuto che, in caso di maternità, vada riconosciuto il beneficio dell'assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa. Da questo ne discende, chiarisce il Ministero, che in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata alle quali si rinvia, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo fa-

miliare. Inoltre, chiarisce la circolare Inps, che il diritto all'assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D.lgs. n. 151/2001), sia che si tratti di congedo di paternità.

Conseguentemente, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, in relazione ai periodi di congedo di maternità/paternità con copertura figurativa nonché di congedo parentale con medesima contribuzione, gli iscritti alla gestione separata avranno diritto all'assegno per il nucleo familiare solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa secondo le modalità di accredito sopra riportate.





VA PUNITO IL CON IL LICENZIAMENTO IL DIPENDENTE CHE FALSIFICA I CERTIFICATI DI MALATTIA (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 14998 DEL 7 SETTEMBRE 2012)

"Allungare il periodo di malattia contro il parere del medico rappresenta un'azione illegale che la Cassazione ha ritenuto punibile con il licenziamento del lavoratore reo. Ha ritenuto una pratica illegittima quella di "manomettere" il certificato medico nel quale si specifica il periodo di malattia necessario ritenendolo un "falso". Il licenziamento è stato ritenuto dalla Cassazione un provvedimento disciplinare idoneo per il dipendente che con il suo comportamento deve essere considerato come "assente ingiustificato".

MALATTIA PROFESSIONALE - RISARCIMENTO PER MORTE LAVORATORE - VA PERSONALIZZATO (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17092 DELL' 8 OTTOBRE 2012)

"Il danno biologico e morale, da riconoscere ai lavoratori esposti all'amianto non può essere liquidato in misura fissa per ogni giorno di malattia ma va personalizzato alla luce della intensità delle sofferenze, anche psichiche subite.

La Suprema Corte ha evidenziato che ha rilevato come "in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine, attivi un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata". Dunque, "in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona", è sbagliato un parametro esclusivamente temporale perché

non adotta alcuna personalizzazione, mentre dovrebbe tener conto: delle condizioni personali e soggettive, del decorso della malattia, della concreta penosità della stessa, delle ripercussioni sulla vita del danneggiato, delle cure praticate e delle relative prospettive ed in genere di ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'intensità della sofferenza provata. Ora sarà la Corte di appello di Trieste a dover decidere sulla base dei precedenti principi."

TFR E BENEFIT AZIENDALI (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16636 DEL 1° OTTOBRE 2012)

"Anche l'auto aziendale rientra nel calcolo del Tfr. La Suprema Corte chiarisce che la nozione di retribuzione contenuta nell'articolo 2120 c.c. è onnicomprensiva per cui deve comprendere "tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi".

Per cui nel Tfr va ricompreso "il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore".

"Non spetta, invece, l'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte del dirigente che aveva la possibilità di autodeterminarsi i periodi di riposo, a meno che non dimostri le circostanze eccezionali che ne impedirono la fruizione."

PER MANCATA COMUNICAZIONE - ASTENSIONE FACOLTATIVA - LICENZIAMENTO (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16746 DEL 2 OTTOBRE 2012)

"E' legittimo il licenziamento della lavoratrice madre in astensione facoltativa che non invia la richiesta di

congedo all'Inps e per conoscenza al datore, così come stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 151/2011: "il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni".

La Suprema Corte ha ritenuto che "la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l'onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile".

PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO OLTRE IL TERMINE - ED ESPULSIONE (CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 15129 DEL 10 SETTEMBRE 2012)

Il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non fa scattare l'espulsione automatica del cittadino extracomunitario.

Secondo la Suprema Corte, "la spontanea presentazione ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua decadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale". Era dunque "obbligo dell'amministrazione esaminarla" e se del caso respingerla ma non "semplicemente ignorarla".